Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 41/TFT del 26 aprile 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 26 aprile 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 306
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. E. Russo. Proc.8152/250 pfi20-21/MDL/ag del 20.01.2021 (Campionato Promozione).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Afanasiev Valentyn n.21.09.2002, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Forza e Coraggio BN, per le violazioni degli artt.2, 4 e 32 C.G.S., anche in relazione all'art. 40 comma 6 delle NOIF; per aver dichiarato, di non essere mai stato tesserato per altre federazioni estere; La società A.S.D. Forza e Coraggio BN, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 2 del C.G.S., per la condotta ascritta al sig. Afanasiev Valentyn che svolgeva attività nell'interesse della predetta società.
Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Afanasiev Valentyn 1 (una) giornata di squalifica; alla società Asd Forza e Coraggio BN € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 310
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone. Proc.9391/52 pfi20-21/MDL/mf del 23.02.2021.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
La società U.S. Prepezzanese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S., per le violazioni addebitate al Presidente P.T., al Dirigente Accompagnatore sig. Gaetano Costabile (per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara Gregoriana – Prepezzanese del 2.11.2019) e al calciatore sig. Davide Dragone n. 15.07.1998 (per aver preso parte alla gara Gregoriana - Prepezzanese del 2.11.2019 senza averne titolo perché non tesserato).

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per la società U.S. Prepezzanese la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) 1 (uno) in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 311

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente) ; Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.
Proc.9289/81 pfi20-21/MDL/mf del 23.02.2021.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Il Sig. Salvatore Vigorito n.21.06.1967, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO, per le violazioni degli artt. 4 e 31, comma 6, del C.G.S. e l'art. 94 comma 11 delle NOIF, per il mancato adempimento da parte della società all'obbligo di corrispondere al calciatore Cavaliere Emanuele la somma di Euro 1.600,00 nei termini previsti di 30 giorni, così come previsto dalla delibera della CAE (C.U.n. 104/1 del 25.09.2020).
La società A.S.D. Città di Gragnano, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Salvatore Vigorito all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della predetta società.
Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Presidente sig. Vigorito Salvatore la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione (s.b. mesi sei ridotto per rito); alla società Asd. Città di Gragnano la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 250,00 di ammenda (s.b. penalizzazione di punti 1 ed ammenda di euro 500,00).

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 312

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. E. Russo.
Il Sig. Giuseppe Pascale, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. MAGORNO, per le violazioni degli artt. 4 comma 1 e 32, commi 2 e 7, del C.G.S. e anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto federale, l'art. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Carmine Maio e per averne consentito l'utilizzo nella gara U.S. Magorno – A.S.D. Bellosguardo Calcio dell'1.12.2019 valevole per il Campionato di Terza Categoria Salerno nonché nella qualità di Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della società U.S. Magorno per violazione dell'artt. 4 comma 1, 32, commi 2 e 7, del C.G.S. ed anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello statuto Federale, e 39, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale nella gare in parola, sottoscrivendo la relativa distinta di gara, attestando di conseguenza il regolare tesseramento del calciatore Sig. Carmine Maio, consegnata al Direttore di Gara; il calciatore Sig. Carmine Maio n.29.02.2000, (gara dell'1.12.2019); per violazione dell'art. 2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione

agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF, per aver preso parte alla gara in argomento senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; La società U.S. Magorno, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Giuseppe Pascale e dal calciatore Sig. Carmine Maio soggetti appartenenti alla società medesima al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Presidente sig. Giuseppe Pascale la sanzione di un mese di inibizione; al calciatore Carmine Maio 1 (una) giornata di squalifica; alla società U.S. Magorno la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 26.04.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 26 aprile 2021.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli